



ORDINANZA DIRIGENZIALE

n.° 65 / del 15/05/2018	SETTORE Opere per il territorio e l'ambiente	Allegati n. 1	Pagine totali n. 2	Pagina 1 di 3
Responsabile procedimento: Paolo Bonfanti				
Autore:	Pelucchi Laura - Viabilità e Mobilità - 02 91004 373 - viabilita@comune.paderno-dugnano.mi.it			
(Classificazione: tit. 6 cl. 7 fascicolo 1/2018)				
NOTA: avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione.				

Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA CADORNA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA L. DA VINCI E VIA PASUBIO, A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE.

IL DIRETTORE

Richiamate le ordinanze n. 100 del 05/09/17, n. 107 del 12/09/17, n. 121 del 03/10/17 e n. 145 del 15/11/17 per la disciplina dei cantieri di riqualificazione stradale del tratto di via Cadorna compreso tra via L. Da Vinci e via Pasubio;

Tenuto conto che le suddette lavorazioni sono terminate e che le stesse hanno previsto la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale sul lato est, necessario per dare continuità ai percorsi ciclopedonali esistenti di via Cialdini e di via Cadorna e raccordarsi fino alla biblioteca civica;

Considerato che, in funzione delle modifiche alla geometria del tratto stradale di cui sopra, è stata temporaneamente variata con ordinanza n. 107/2017 la disciplina della circolazione introducendo il senso unico di marcia in direzione nord nel tratto di via Cadorna compreso tra il civ. 79 e via Pasubio, mantenendo il doppio senso di marcia nel restante tratto stradale fino a via Cialdini per favorire l'accesso e l'utilizzo delle aree di sosta fuori carreggiata ivi presenti;

Evidenziato che il tratto stradale in oggetto, classificato nel vigente PGTU quale strada interzonale secondaria cat. F2, è disciplinato in base ai seguenti atti richiamati per opportuna memoria, che si ritengono superati con il presente atto:

- Ordinanze n. 308/1985 e n. 92/1987 di istituzione dell'obbligo di dare precedenza all'intersezione con via L. Da Vinci;
- Ordinanze n. 52/1981 di istituzione dell'obbligo di dare precedenza all'intersezione con via Pasubio, e n. 88/1987 di istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare precedenza all'intersezione con via Cialdini;
- Ordinanze n. 146/1963 e n. 37/1982 che istituiscono il divieto di sosta in vari tratti della via;

Considerato che, da ricerche in archivio, non è stata reperita l'ordinanza di disciplina della circolazione a senso unico in via Cadorna nel tratto compreso tra via L. Da Vinci e via Cialdini, come da conformazione esistente, che pertanto s'intende opportuno disciplinare con il presente atto, unitamente all'aggiornamento della regolamentazione della circolazione e della sosta del restante tratto stradale fino a via Pasubio in funzione dell'attuale assetto;

Ritenuto necessario, in relazione all'introduzione del senso unico di circolazione nel tratto compreso tra il civ. 79 e via Pasubio, di provvedere alla verifica e all'adeguamento delle fasi semaforiche degli impianti situati all'intersezione tra le vie Cadorna/Pasubio/Timavo, incaricando la soc. Enel Sole S.r.l. appaltatrice della gestione degli impianti semaforici;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, inerenti la regolamentazione della circolazione fuori ed entro i centri abitati;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con DPR 16 Dicembre 1992 n 495 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs.18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Che, a seguito della conclusione dei lavori di riqualificazione stradale, il tratto di via Cadorna compreso tra via L. Da Vinci e via Pasubio sia disciplinato come indicato nell'allegata planimetria (all.1) e di seguito descritto:

- **Sia istituita la circolazione a senso unico nel tratto di via Cadorna compreso tra via L. Da Vinci e via Cialdini in direzione di quest'ultima, confermando la segnaletica stradale già presente in loco;**
- **Sia istituita la circolazione a senso unico nel tratto di via Cadorna compreso tra il civ. 79 e via Pasubio in direzione di quest'ultima, introdotta temporaneamente con ordinanza n. 107/2017;**
- **Sia istituito l'obbligo di dare precedenza all'intersezione con via Cialdini per i veicoli provenienti dal tratto a senso unico di via Cadorna;**
- **Sia istituito l'obbligo di dare precedenza all'intersezione con via Pasubio a semaforo spento o lampeggiante per i veicoli provenienti da via Cadorna;**
- **Siano disciplinate a sosta libera senza limitazioni orarie le aree di sosta disposte a "pettine" e in linea presenti lungo il lato ovest;**
- **Sia istituito il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata sul lato est della carreggiata, ove è presente il percorso ciclopedonale;**
- **Sia riservato al transito di bici e pedoni il percorso ciclopedonale in sede propria situato sul lato est.**

Che siano revocate le ordinanze n. 146/1963, n. 52/1981, n. 37/1982, n. 308/1985, n. 88/1987 e n. 92/1987 di disciplina della circolazione e della sosta nel tratto di via Cadorna compreso tra via L. Da Vinci e via Pasubio in quanto superate dal presente atto.

DEMANDA

Alla Società ENEL SOLE S.r.l., incaricata della gestione dell'illuminazione pubblica e degli impianti semaforici sul territorio comunale, di provvedere alla verifica e all'adeguamento dei tempi semaforici degli impianti situati all'intersezione tra le vie Cadorna/Pasubio/Timavo in relazione alla modifica della circolazione di cui al presente atto.

INCARICA

Il personale dell'Ufficio Viabilità e Mobilità di provvedere alla diffusione della presente ordinanza attraverso il sito del Comune.

AVVERTE

Che il personale del Comando di Polizia Locale e gli agenti delle altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Che la segnaletica potrà essere integrata o modificata su disposizione del Comando di Polizia Locale;

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in applicazione dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs 285/1992 e ricorso giurisdizionale al T.A.R Lombardia entro 60 giorni in applicazione del D.Lgs 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971;

Che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

DISPONE

Di trasmettere copia dell'ordinanza: all'U.R.P., al Comando Polizia Locale, alla soc. Enel Sole Srl, ad Econord SpA e al personale dell'ufficio Viabilità e Mobilità.



IL DIRETTORE

Franca Rossetti

Ordinanza n. 65 del 15.05.18
 Allegato n. 1
Novità

1	FIG. 1.32/5 Pavimento pedonale e ciclo separato	
2	FIG. 1.47 Senso unico dritto	
3	FIG. 1.24/5 Senso unico trasversale	
4	FIG. 1.30/3 Intervento di manutenzione stradale	
5	FIG. 1.32/4 Intervento di manutenzione stradale	
6	FIG. 1.30/4 Intervento di manutenzione stradale	
7	FIG. 1.38 Dopo un incidente	
8	FIG. 1.38 Dopo un incidente	
9	FIG. 1.31/4 Intervento di manutenzione stradale	
10	FIG. 1.31/3 Intervento di manutenzione stradale	
11	FIG. 1.31/2 Intervento di manutenzione stradale	
12	FIG. 1.31/1 Intervento di manutenzione stradale	

